



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale politiche agricole
alimentari e forestali
“Ufficio Centrale Fitosanitario”

Agli Operatori professionali autorizzati
all’uso del Passaporto delle Piante
Agli Ispettori / Agenti fitosanitari

Protocollo in uscita 2020.0192070 del 15 aprile 2020

Oggetto: Regolamento (UE) 2016/2031 e relativi Regolamenti delegati

Il Ministero delle politiche agricole con nota prot. DG DISR - DISR 05 - Prot. Uscita N.0012251 del 03/04/2020 ha comunicato alla Commissione UE la posizione dell’Italia sulla possibilità di integrare il passaporto delle piante con le etichette dei materiali di moltiplicazione e delle piante di categoria pre-base, base e certificato con estensione anche al documento del fornitore per i materiali CAC.

Pertanto, in merito alle etichette da utilizzare per i materiali di moltiplicazione e per le piante di categoria CAC, combinata con il passaporto delle piante, si ritiene utile fornire alcuni chiarimenti calati sulla realtà campana e che sono stati estrapolati dai dispositivi combinati in materia di passaporti delle piante.

Prescrizioni sostanziali relative a un passaporto delle piante per lo spostamento nel territorio dell'Unione (Articolo 85 del Regolamento 2016/2031)

I passaporti delle piante sono rilasciati da operatori professionali preventivamente autorizzati dal Servizio fitosanitario competente per Centro aziendale.

È emesso il passaporto delle piante per lo spostamento nel territorio dell'Unione di una pianta, di un prodotto vegetale o di altro oggetto solo se questi ultimi soddisfano le condizioni seguenti:

- a) sono indenni da organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione o da organismi nocivi soggetti a specifiche misure di emergenza;
- b) sono indenni da organismi nocivi regolamentati non da quarantena o comunque sono rispettate le eventuali tolleranze di cui all’allegato IV del Regolamento 2019/2072;
- c) rispettano le prescrizioni in materia di circolazione nell'Unione o meglio i requisiti particolari previsti dall’allegato VIII del Regolamento 2019/2072 ;
- d) se del caso, rispettano le misure fitosanitarie necessarie per eradicare un organismo nocivo da quarantena rilevante per la UE in una determinata zona;
- e) se del caso, rispettano le misure adottate dal Servizio fitosanitario competente per l'eradicazione degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione o degli organismi nocivi soggetti alle misure di emergenza e per l'eradicazione degli organismi nocivi provvisoriamente considerati come organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione.

Prescrizioni sostanziali relative al passaporto delle piante per l'introduzione e lo spostamento in una zona protetta (Articolo 86 del Regolamento 2016/2031)

È rilasciato un passaporto delle piante per l'introduzione e lo spostamento in una zona protetta di una pianta, un prodotto vegetale o altro oggetto che soddisfa tutte le condizioni di cui all'articolo 85 del Regolamento (UE) 2016/2031 ed è indenne dal rispettivo organismo nocivo da quarantena rilevante per quella determinata zona protetta e rispetta le specifiche prescrizioni particolari di cui all'allegato X del Regolamento (UE) 2019/2072.

Esami per i passaporti delle piante (Articolo 87 del Regolamento 2016/2031)

I passaporti delle piante possono essere rilasciati solo per piante, prodotti vegetali e altri oggetti che sono stati sottoposti a un esame scrupoloso da parte dell'Operatore professionale dal quale sia risultato che il materiale:

- è indenne da organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione o da organismi nocivi soggetti alle misure di emergenza;
- rispetta le disposizioni in merito alla presenza, sulle piante da impianto, di organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l'Unione;
- rispetta le prescrizioni particolari previste per lo spostamento di vegetali e prodotti vegetali nell'Unione;
- se del caso, rispetta le misure adottate dalle autorità competenti per l'eradicazione degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione o degli organismi nocivi soggetti alle misure di emergenza.

Le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti possono essere esaminati uno per uno oppure per campioni rappresentativi. L'esame riguarda anche il materiale d'imballaggio delle piante, dei prodotti vegetali e degli altri oggetti.

L'esame, costituito da ispezioni, campionamenti e prove di laboratorio è effettuato dall'*operatore autorizzato*.

L'esame, costituito da ispezioni, campionamenti e prove di laboratorio è effettuato dall'*autorità competente* nel caso in cui la stessa autorità sospetta la presenza di un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione o di organismi nocivi soggetti alle misure di emergenza o in caso di sospetta presenza di organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette nella rispettiva zona protetta oppure in caso di sospetta presenza di organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l'Unione, se applicabile al di sopra delle rispettive soglie di tolleranza.

L'esame è effettuato dall'*autorità competente* anche quando un esame è da effettuare nelle immediate vicinanze di un sito produttivo e l'operatore autorizzato non ha accesso a tale sito.

L'esame è effettuato nei periodi opportuni.

I risultati sono registrati e conservati per almeno tre anni.

Si rimanda a specifici atti di indirizzo per quanto concerne misure dettagliate riguardanti l'esame visivo, il campionamento e le prove, nonché la frequenza e il calendario degli esami da elaborarsi sulla base dei particolari rischi connessi a organismi nocivi che possono comportare.

Gli esami riguardano le piante da impianto facenti parte dei materiali, delle sementi o dei tuberi-seme pre-base, base o certificati, o dei materiali o delle sementi standard o CAC.

Apposizione dei passaporti delle piante (Articolo 88 del Regolamento 2016/2031)

Gli operatori professionali autorizzati appongono i passaporti delle piante sull'unità di vendita di piante, prodotti vegetali e altri oggetti prima del loro spostamento nel territorio dell'Unione o del loro spostamento o della loro introduzione in una zona protetta. Se le piante, i prodotti vegetali o gli altri oggetti sono

trasportati in un imballaggio, in un fascio o in un contenitore, il passaporto delle piante è apposto su tale imballaggio, fascio o contenitore.

Obblighi degli operatori autorizzati (Articolo 90 del Regolamento 2016/2031)

Quando un operatore professionale autorizzato intende rilasciare un passaporto delle piante, egli identifica e controlla i **punti del suo processo di produzione** e i punti relativi allo spostamento di piante, prodotti vegetali e altri oggetti che risultano critici.



Egli conserva per almeno tre anni i dati riguardanti l'identificazione e il controllo dei suddetti punti.

L'operatore autorizzato assicura che, ove necessario, sia impartita una formazione adeguata al suo personale che partecipa all'esecuzione degli esami (controlli visivi e se del caso campionamenti e test di laboratorio) al fine di garantire che possieda le conoscenze necessarie per effettuare gli esami stessi.

1) Formato dei Passaporti (Regolamento 2017/2313)

I passaporti delle piante per gli spostamenti all'interno del territorio dell'Unione sono conformi a uno dei quattro modelli riportati nel Regolamento. La bandiera dell'Unione può essere stampata a colori o in bianco e nero, con stelle bianche su sfondo nero o viceversa.

Modelli di passaporti delle piante per gli spostamenti all'interno del territorio dell'Unione di cui all'articolo 1, paragrafo 1



Legenda:

1. La dicitura «Passaporto delle piante» o «Passaporto delle piante. PZ» in italiano (o altra lingua ufficiale UE)
2. Le denominazioni botaniche delle specie o taxon in questione, in caso di piante e prodotti vegetali oppure, se del caso, il nome dell'oggetto in questione e, facoltativamente, il nome della varietà.
- 3 e 4 Il codice RUOP dell'operatore professionale che emette il passaporto
5. Se del caso, il codice di tracciabilità della pianta, del prodotto vegetale o dell'altro oggetto in questione.
6. Se del caso, il codice a barre unico, il codice QR, un ologramma, chip o altro supporto di dati che integra il codice di tracciabilità.
- 7 o 8 Sigla dello Stato membro di origine oppure il nome/sigla del paese terzo di origine.

Integrazione del passaporto delle piante con il documento del fornitore per i materiali CAC

Come è noto in Campania esiste un vivaismo frutticolo che è basato su un sistema di commercializzazione dei materiali CAC (*Conformitas Agraria Communitatis*) per cui è di grande rilevanza la comunicazione fatta dal Ministero delle politiche agricole e alimentari all'European Commission DG Health and Food Safety Directorate G – Crisis Management in food, animals and plants Unit G1 - Plant Health SANTE-G1-PLANT-HEALT e per conoscenza ai Servizi fitosanitari regionali (Prot. Uscita N.0012251 del 03/04/2020).

Il Ministero riprende la direttiva di esecuzione (UE) 2019/1813 che modifica la direttiva di esecuzione 2014/96/UE, e nello specifico alle modifiche apportate all'articolo 5, relativamente al documento del fornitore per i materiali CAC, in combinato disposto all'articolo 83 del regolamento (UE) 2016/2031.

A tal riguardo, viene stabilito che le modifiche apportate al citato articolo ora consentono che il documento del fornitore per materiali CAC possa essere simile all'etichetta per i materiali di categoria pre-base, base e certificato, di fatto equiparando i due documenti, pertanto, si ritiene di poter integrare il passaporto delle piante oltre che con le etichette dei materiali di moltiplicazione e delle piante di categoria pre-base, base e certificato anche con il documento del fornitore per i materiali CAC.

Il documento del fornitore per i materiali CAC deve essere di colore giallo.

Per quanto sopra esposto è possibile applicare ai materiali di moltiplicazione e alle piante di categoria CAC il passaporto delle piante integrato con le informazioni del documento del fornitore, conformemente agli allegati 3 e 4 del regolamento 2017/2313, salvo indicazioni contrarie della Commissione UE.

PASSAPORTO DELLE PIANTE / PLANT PASSPORT	
SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONE XXXX	NORME E REGOLE UE- ITALIA
DEN. BOTANICA XXXXX	ANNO DI EMISSIONE XXXX
VARIETÀ: XXXXXXXX	CATEGORIA: C.A.C
PORTINNESTO: XXXXX	CODICE FORNITORE: IT-XX-XXXX
CARTELLINO VALIDO PER N. X PIANTE/E	COD. ID. XXXXXXXXXXXXX

Per quanto concerne invece il comparto orticolo e le ornamentali nulla è cambiato per cui le due certificazioni rimangono separate.

Responsabile PO Attività fitosanitarie
Dott. Raffaele V. Griffo

Raffaele V. Griffo

La Dirigente
Dott.ssa Daniela Carella

Daniela Carella